

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Atto in forma pubblica amministrativa, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Convenzione ex art. 26 Legge n. 488/1999 e art.1 comma 499 Legge n.208/2015 per l'affidamento dei servizi di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie suddivisa in lotti a favore degli enti locali presenti sul territorio della Regione Lombardia: Lotto 3 – Province di Lecco, Como, Sondrio e Varese – CIG. 6905528DF7.

Importo contrattuale: Euro 4.000.000,00.= (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A..

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno in Milano, nel Palazzo della Città metropolitana, Via Vivaio n. 1, avanti a me, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lett. c - T.U. del 18 agosto 2000, n. 267 - sono presenti:

a) l'Avv. Patrizia Trapani, nata a Marsala (TP) XXXXXXXXXX, nella sua qualità di Direttore del Settore Appalti e contratti, settore con funzione di Soggetto Aggregatore, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede legale in Milano, e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Vivaio n. 1, CAP. 20122, pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it - Codice Fiscale e Partita IVA n. 08911820960, ai sensi dell'art. 107 - comma 3 - lett. c. - T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

b) il Sig. Dettori Luigi nato a Caltanissetta (CL) [REDACTED]

[REDACTED] nella sua qualità Procuratore

Speciale, in forza di atto di conferimento poteri Repertorio n. 3.650 e Raccolta n.2.440, redatto in data 11 giugno 2020 del Dott. Girolamo Scozzaro, Notaio in Caltanissetta, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Caltanissetta e Gela, conservato in atti, della ditta "PFE S.P.A.", con sede legale in Milano (MI), Viale Gran Sasso n.11, C.A.P. 20131, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01701300855, come risulta dal "Documento di verifica di autocertificazione" n. P V4762069 del 12 aprile 2021 della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato "VerifichePA", documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

Della personale identità di detti componenti sono certo, tramite conoscenza diretta per l'Avv. Patrizia Trapani e tramite Carta d'Identità [REDACTED] rilasciata dal Comune di Bologna (BO) il giorno 09 luglio 2020 relativamente al Sig. Dettori Luigi, d'ora innanzi chiamata, per brevità, anche solo Fornitore. Non sono presenti testimoni non sussistendone la necessità ai sensi dell'art. 48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, testo vigente.

PREMESSO CHE

a) la Città metropolitana di Milano è iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014 come da Delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015;

b) ai sensi dell'art. 1 comma 499 della Legge n. 208/2015 "*i soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre*

1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3”;

c) il D.P.C.M. del 24/12/2015 di attuazione dell'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore;

d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, la Città metropolitana di Milano, con determinazione dirigenziale del Direttore del Settore Appalti e Contratti, Racc. Gen. n.11163/2016 del 06/12/2016, ha indetto in qualità di Soggetto Aggregatore una procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016, per l'affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie per gli immobili ad uso uffici per le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia (di seguito anche solo “Amministrazioni”), mediante stipula di convenzione, ai sensi dell'art. 26 Legge n.488/99 e art. 1 comma 499 Legge n.208/2015, a favore degli Enti Locali presenti sul territorio della Regione Lombardia, per un importo complessivo di Euro 35.000.000,00.= (IVA esclusa) suddivisa in quattro Lotti territoriali, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 e art. 97 del D.lgs. 50/2016;

e) il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 23/12/2016 (GU/S S248 – 454530-2016-IT) e sulla G.U.R.I. in data 28/12/2016 (5^ Serie Speciale n.150) nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente in materia;

f) nel suddetto bando di gara è stato indicato, ai fini dell'art.35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo massimo stimato della Convenzione per il Lotto 3 di Euro 7.500.000,00.= IVA esclusa, di cui Euro 4.000.000,00.= quale importo a base di gara della Convenzione, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza, ed Euro 3.500.000,00.= quale importo dell'eventuale estensione contrattuale;

e) con determinazione dirigenziale del Direttore del Settore Appalti e contratti Racc. Gen. n. 9367/2020, è stato aggiudicato ai sensi dell'art.33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie mediante Convenzione ex art. 26 L. n.488/99 e art. 1 comma 499 L. n.208/2015 suddivisa in lotti a favore degli Enti Locali presenti sul territorio della Regione Lombardia: Lotto 3 – Province di Lecco,Como, Sondrio e Varese - CIG 6905528DF7 - all'Impresa PFE S.P.A. con sede in Milano (MI), Viale Gran Sasso 11 – Codice Fiscale e Partita IVA 01701300855, per un importo complessivo di € 4.000.000,00 (IVA esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi);

g) il Fornitore di cui in epigrafe è risultato aggiudicatario del Lotto 3- Province di Lecco, Como, Sondrio e Varese e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare il Servizio richiesto oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione

definitiva e la polizza assicurativa.

i) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; l'esatto importo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione sono indicati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;

l) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Città metropolitana di Milano nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura del Servizio;

m) in data 29/12/2020 con nota Protocollo n.0220023/2020 si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

n) che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 23, comma 1, ed all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

o) con decreto dirigenziale del Direttore del Settore Appalti e contratti Racc. Gen. n. 2798/2021 del 31 marzo 2021, si è preso atto dell'esito regolare dei controlli eseguiti nei confronti della società PFE S.P.A. - Codice Fiscale e Partita IVA 01701300855, sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D. Lgs.50/2016, conseguentemente, è stata decretata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con la determinazione dirigenziale R.G. n.9367/2020 del 23/12/2020, a favore del suddetto operatore economico nella

procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie mediante Convenzione ex art. 26 L. n.488/99e art. 1 comma 499 L. n.208/2015 suddivisa in lotti a favore degli Enti Locali presenti sul territorio della Regione Lombardia. Lotto 3 - Province di Lecco, Como, Sondrio e Varese - CIG 6905528DF7;

p) in data 13/04/2021 è stato richiesto alla Prefettura competente, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011 (PR_MIUTG_Ingresso_0096667_20210413 acquisito al Protocollo dell'Ente n. 60560/2021), il rilascio delle informazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, a carico dell'Impresa "PFE S.P.A." e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi;

q) si procede alla stipulazione, sotto riserva di legge, del presente contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, in considerazione del decorso del termine di trenta giorni, di cui al comma 2, primo periodo del citato articolo, dalla richiesta, effettuata il 13/04/2021 mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D.Lgs. 159/2011 di rilascio, da parte della Prefettura competente, delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/11, a carico della Impresa "PFE S.P.A." e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi;

r) tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di quest'atto, sono liquidate a carico del Fornitore per Euro 7.917,19.= ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dalle reversali d'incasso nn.2531 e 2532 del 30 aprile

2021, restando a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese sostenute;

s) in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012, la ditta PFE S.P.A. ha dichiarato con propria nota trasmessa via pec, acquisita dalla Città metropolitana di Milano con Protocollo n.0058017/2021 del 09/04/2021, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

t) i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le amministrazioni/enti contraenti e il Fornitore, attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura (in breve OF), secondo le modalità e i termini descritti di seguito, nei quali quindi saranno specificati i servizi e il relativo ammontare;

u) l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile indicato nel disciplinare di gara, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi di aggiudicazione.

v) dalla presente Convenzione non derivano obbligazioni in capo al Soggetto Aggregatore (SA) nei confronti del Fornitore, considerato che la stessa individua i soggetti legittimati ad aderirvi, disciplina il relativo iter di adesione, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi

dalle singole Amministrazioni/Enti con l'emissione degli OF;

z) resta espressamente inteso che Città metropolitana di Milano non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;

x) la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Il rappresentante della Città metropolitana di Milano dà e concede al qui presente ed accettante Fornitore, sempre a nome e per conto della società rappresentata

LA CONVENZIONE

ex art.26 Legge n.488/1999 e art.1, comma 499, Legge n. 208/2015, per l'affidamento dei servizi di pulizia degli uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie a favore degli Enti Locali presenti sul territorio della Regione Lombardia - Lotto 3 – Province di Lecco, Como, Sondrio e Varese - CIG 6905528DF7 - all'Impresa PFE S.P.A. con sede legale in Milano (MI), Viale Gran Sasso 11 – Codice Fiscale e Partita IVA 01701300855, da eseguirsi in conformità alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e relative Appendici, all'Elenco Prezzi, alla determinazione dirigenziale Racc. Gen. n.11163/2016, alla determinazione dirigenziale Racc. Gen. n.9367/2020,

al decreto dirigenziale Racc. Gen. n.2798/2021, all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica e relativi allegati, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte;

3) L'importo complessivo della presente Convenzione ammonta ad Euro 4.000.000,00 (diconsi quattromilioni e centesimi zero) IVA esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi.

Articolo 1. Norme regolatrici

1) L'esecuzione del Servizio oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno l'Importo della Fornitura oggetto di ciascun Contratto di Fornitura. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le

Amministrazioni, né tantomeno la Città metropolitana di Milano, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli Ordinatori di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

3) Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Città metropolitana di Milano e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione materialmente allegati alla stessa sono: l'**Allegato "A"** (Capitolato Tecnico), l'**Allegato "B"** (indice dell'Offerta Tecnica conservata

in atti e l'Offerta Economica), l'**Allegato "C"** (Corrispettivi), l'**Allegato "D"** (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della convenzione per la fornitura del servizio in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile).

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, il Capitolato Tecnico e il Disciplinare di Gara e loro relativi allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2. Definizioni

1) Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

a) *Amministrazione/i*: gli Enti e le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 456 della L. n. 296/2006, come richiamato dall'art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007, legittimate ad utilizzare la presente Convenzione;

b) *Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione di un Ordinatoivo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;

d) *Convenzione*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

e) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le Amministrazioni

Contraenti possono utilizzare la presente Convenzione;

f) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;

g) *Importo della Fornitura*: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura, IVA esclusa;

h) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente Convenzione, per il Lotto n. 3 l'importo è pari ad Euro 4.000.000,00.= IVA esclusa; l'importo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;

i) *Richiesta Preliminare di Fornitura*: documento con il quale l'Amministrazione richiede al Fornitore l'erogazione del primo sopralluogo, nelle modalità e secondo quanto riportato al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico;

j) *Ordinativo di Fornitura*: il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura secondo le specifiche riportate nel Capitolato Tecnico, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

k) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. Ordinativi di Fornitura);

m) *Sede/i di consegna*: il luogo o i luoghi – sedi, e uffici dell'Amministrazione, presso il quale o i quali il Fornitore deve erogare il Servizio;

l) *Servizio*: l'erogazione del servizio di pulizia uffici a ridotto impatto

ambientale e prestazioni accessorie nel rispetto dei tempi e delle modalità minime e migliorative previste nel capitolato tecnico e nell'offerta del Fornitore;

m) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato indicato dall'Ente, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente Convenzione;

2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3. Oggetto

1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* ad erogare il Servizio di Pulizia, secondo quanto dettagliato nel corpo del *Capitolato Tecnico* e dell'Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e nei limiti dell'*Importo massimo contrattuale*. In particolare il Servizio consiste nell'erogazione delle seguenti attività:

A) Servizi Gestionali

- Pianificazione e programmazione delle attività
- Gestione ordini di Attività a Richiesta
- Gestione del Call center

B) Servizi di Pulizia

- Pulizia
- Disinfestazione e Derattizzazione

C) Servizi Aggiuntivi:

- Presidio

- Fornitura di materiale igienico (es. carta mani, carta igienica, sapone, copri-wc, sacchetti porta assorbenti)

Secondo quando specificato nel corpo del *Capitolato Tecnico*.

2) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della *Convenzione*, anche prorogato, sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale*.

Come previsto nel Bando di gara durante il periodo di validità della presente *Convenzione*, il valore contrattuale iniziale di Euro 4.000.000,00.= potrà essere esteso di ulteriori Euro 3.500.000,00.= fino alla concorrenza del suo valore massimo complessivo fissato in Euro 7.500.000,00.=, tramite apposito provvedimento dirigenziale assunto dalla Città metropolitana di Milano e con la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al presente contratto.

3) L'erogazione del *Servizio* dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta tecnica*.

4) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per la Città metropolitana di Milano, né per le Amministrazioni nei confronti del

Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.

5) Le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'Importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del Importo massimo contrattuale. Si precisa, altresì, che qualora l'Importo massimo contrattuale sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*.

6) Le forniture e/o servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*, laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4. Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1) La presente *Convenzione* ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a

decorrenza dalla data della sua sottoscrizione (quale *Data di Attivazione*). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di Città metropolitana di Milano e con assunzione di apposito provvedimento dirigenziale, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito *l'Importo contrattuale*, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito.

Resta inteso che i termini di durata della *Convenzione* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito *l'Importo massimo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato.

2) Per durata della *Convenzione* si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle *Amministrazioni Contraenti* degli *Ordinativi di Fornitura* relativi alla presente *Convenzione*, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei *Contratti di Fornitura* e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

3) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 5. Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire a Città metropolitana di Milano le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*. Si

precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.

2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, ovvero Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle *Amministrazioni Contraenti*.

3) L'*Ordinativo di Fornitura* e gli eventuali Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura dovranno essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente*. Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti potranno essere stabilite da Città metropolitana di Milano anche nel corso di validità della presente *Convenzione* e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili sul Sito; nel Sito verranno eventualmente pubblicate anche le istruzioni per le variazioni delle predette modalità di utilizzo.

4) Gli *Ordinativi di Fornitura* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'oggetto e l'importo della Fornitura;
- il CIG della procedura ed il CIG dedicato;
- i riferimenti per la fatturazione.

5) La Città metropolitana di Milano comunicherà al Fornitore ed alle

Amministrazioni Contraenti la modalità di formazione ed invio dell'*Ordinativo di Fornitura*, prima dell'attivazione della *Convenzione*. Al riguardo si precisa che:

a. sarà cura del *Fornitore* verificare che l'*Ordinativo di Fornitura* provenga da una delle *Amministrazioni Contraenti* legittimate all'utilizzo della presente *Convenzione*;

b. è a carico del *Fornitore* ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle *Amministrazioni Contraenti* che utilizzano la *Convenzione*; qualora il *Fornitore* dia esecuzione a *Ordinativi di Fornitura* emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la *Convenzione*, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'*Importo massimo contrattuale* stabilito oggetto della presente *Convenzione*;

c. il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;

d. ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le

ragioni del rifiuto, *l'Amministrazione Contraente* e Città metropolitana di Milano che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale; e. qualora venga richiesto da Città metropolitana di Milano, il *Fornitore*, entro due *giorni lavorativi* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura*.

Articolo 6. Costi della sicurezza

1) Le *Amministrazioni contraenti*, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederanno, all'atto dell'Emissione dell'Ordinativo Preliminare di Fornitura a trasmettere al *Fornitore* il Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenze (DUVRI), riferendolo a rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi e immobili in cui verrà erogato il *Servizio*. Le *Amministrazioni contraenti* dovranno indicare i costi relativi della sicurezza anche nel caso in cui questi siano eventualmente pari a 0 (zero).

2) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze dovrà essere sottoscritto dal *Fornitore* all'atto dell'emissione del Piano degli Interventi, secondo quanto nel *Capitolato Tecnico*.

Articolo 7. Corrispettivi

1) I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di Fornitura* saranno calcolati sulla base della remunerazione a canone, I.V.A. esclusa, in virtù delle mensilità erogate. Tali corrispettivi sono riportati *nell'Allegato C "Corrispettivi"*. I predetti corrispettivi verranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle *Amministrazioni* secondo la normativa vigente in materia e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

2) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che dell'erogazione del/dei Servizio/i, dei servizi di governo e delle eventuali prestazioni accessorie come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4) Gli importi di cui all'allegato "C" si intendono fissi per tutto il periodo di durata della Convenzione, anche prorogata, e dei singoli Contratti di Fornitura. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione, Si richiama in tal senso quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e più precisamente nella parte in cui stabilisce "per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 comma 511 della Legge 28/12/2015 n. 208".

5) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 8. Verifiche della fornitura

1) Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

2) Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a Città metropolitana di Milano e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura.

Articolo 9. Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione n dell'ANAC 4 del 7 luglio 2011). Con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Fornitura, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola Amministrazione Contraente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,

- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,

- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, nei limiti degli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, il Fornitore si impegna ad effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico o con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento

stesso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:

a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;

b) si impegna a comunicare a Città metropolitana di Milano entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;

c) laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,

- il CIG della procedura,

- il CIG "dedicato" che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura,

d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;

e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a Città metropolitana di Milano e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Città metropolitana di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 9 bis, della Legge n.136/2010 e s.m.i., oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3) Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità previste dall'art.11 del Capitolato (Allegato "A"). Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura, le fatture relative a ciascun Ordinativo di Fornitura inviata dalle Amministrazioni Contraenti saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle

Amministrazioni Contraenti alla data di consegna dei Prodotti, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del Prodotto, salvo diverso accordo tra *Amministrazione Contraente e Fornitore*.

4) Ciascuna fattura riporterà l'importo della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà solamente l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.

5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura stesso cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.

6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore s'impegna altresì ad emettere e trasmettere le fatture per il pagamento del corrispettivo del presente contratto unicamente in forma elettronica, con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 89/2014.

Le parti concordano di ritenere a pieno titolo sospeso il termine per il

pagamento, qualora entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, notificata dal Sistema di Interscambio (SDI), l'Ente Affidante provveda a formalizzare, anche attraverso il SDI, al Fornitore in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o ad irregolarità fiscale del documento contabile.

L'accettazione della fattura elettronica notificata dal SDI non esclude la possibilità per l'Amministrazione Contraente di effettuare motivate contestazioni sulla fattura elettronica entro il 15° giorno dal suo ricevimento.

A seguito della contestazione, il Fornitore, entro un termine di 5 (cinque) giorni, dovrà formalizzare controdeduzioni, sulle quali l'Amministrazione si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni.

La notifica di decorrenza del termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, inviata dal SDI alle parti, non equivale comunque ad accettazione.

Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di pagamento delle fatture per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario degli Enti.

7) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. a 30 (trenta) giorni data ricezione della fattura elettronica. La Amministrazione Contraente può pattuire con il Fornitore purché in modo espresso un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni, in sede di Ordinativo di Fornitura.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti il dettaglio delle suddette spese.

9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese *dell'Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sul conto corrente bancario, dedicato anche al presente affidamento, intestato al *Fornitore*. I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato presso l'Istituto di credito "Intesa San Paolo", con sede a Caltanissetta in Viale Trieste n.158 – CAP 93100, codice IBAN n. IT67V0306916702100000003389, intestato a PFE S.p.A., come da nota del 09 aprile 2021 (Atti n. 0058017/2021), conservata agli atti, con esonero della Città metropolitana di Milano da ogni responsabilità al riguardo, ai sensi del comma 7 dell'art.3 della Legge n. 136/2010.

In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la Convenzione nonché il CIG dedicato inerente al singolo Contratto di Fornitura come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico Contratto di Fornitura, ove obbligatorio.

Il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a Città metropolitana di Milano in sede di stipula della presente Convenzione, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. Ai fini del rispetto di quanto previsto nella citata Legge n. 136/2010, il nominativo della persona preposta ad

operare sul conto corrente dedicato è stato indicato con apposita nota atti n. 0058017/2021 del 09 aprile 2021.

10) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei servizi resi trasmesse dalle *Amministrazioni Contraenti*, secondo quanto descritto nel *Capitolato Tecnico*, interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle *Amministrazioni Contraenti*.

12) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Posta elettronica certificata, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, secondo quanto disposto al riguardo nella presente Convenzione.

13) Premessa, in riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione

Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.

14) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso Città metropolitana di Milano e/o le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di acquisire regolare documentazione in relazione alla predetta normativa, prima del pagamento delle fatture, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Analogamente le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di acquisire un D.U.R.C regolare prima del pagamento delle fatture, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

15) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 10. Obbligazioni del Fornitore

1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività/servizi e dei servizi connessi oggetto della Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.

2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle normative nazionali e locali vigenti in materia di: gestione dei servizi affidati, prevenzione incendi; sicurezza e salute sul luogo di lavoro; assunzioni obbligatorie e patti sindacali; circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; prevenzione della criminalità mafiosa;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.

3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della

Convenzione, a:

- ad applicare, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, compatibilmente con l'organizzazione del Fornitore stesso subentrante, fermo restando il rispetto dei trattamenti minimi salariali previsti dai CCNL di settore, in materia; si richiama al riguardo il Comunicato del Presidente ANAC del 29/05/2019 avente ad oggetto: "Chiarimenti in ordine alle Linee Guida n.13 recanti la disciplina delle clausole sociali" in base al quale ciascuna Amministrazione contraente in sede di emissione dell'Ordinativo per il singolo contratto metterà a disposizione del Fornitore le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati il Fornitore presenterà all'Amministrazione il piano di compatibilità atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

- prestare il Servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;

- manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da disservizi nella prestazione oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Città

metropolitana di Milano ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;

- predisporre tutte le azioni necessarie volte ad un comportamento del personale improntato alla massima educazione e etica, compresi il rifiuto a qualsiasi compenso o regalia, nonché alla riconsegna di eventuali oggetti smarriti indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;

- assumere la cura e la custodia dei locali e degli spazi ad esso affidati secondo la diligenza del buon padre di famiglia;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute, così come previsto nel Capitolato Tecnico.

4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:

- attendendosi alle disposizioni e alle policy emanate ed aggiornate dall'Amministrazione e rispettando le istruzioni operative impartite dall'Amministrazione in merito all'obbligo della rilevazione delle presenze del personale;

- senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

6) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

7) Il Fornitore si obbliga a consentire a Città metropolitana di Milano di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, Città metropolitana di Milano si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di Città metropolitana di Milano, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Articolo 11. Materiale per il Sito

Il Fornitore si obbliga a consegnare a Città metropolitana di Milano, qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 12. Monitoraggio e reportistica della Convenzione

1) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a Città metropolitana di Milano i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2) A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all'emissione dell'ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà trasmettere a Città metropolitana di Milano la reportistica periodica, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, relativa all'erogazione del Servizio, con indicazione almeno, pena

l'applicazione delle penali di cui oltre, salva diversa disposizione:

- delle Amministrazioni Contraenti che hanno emesso Ordinativi di Fornitura nel periodo di riferimento;

- dell'Importo della Fornitura e dell'eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'Importo della Fornitura stesso;

- della data di Ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura;

- degli importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente, IVA esclusa;

da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della Convenzione, Città metropolitana di Milano indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica.

3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di Città metropolitana di Milano, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

4) In ogni caso Città metropolitana di Milano, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in

formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a Città metropolitana di Milano entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta.

5) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di Città metropolitana di Milano che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

7) Ciascuna Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto a Città metropolitana di Milano ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione dell'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.

Articolo 13. Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

1) Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di

protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

2) Il Fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

3) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

6) Il Fornitore prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente appalto deve essere erogato in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura

(da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

7) Al fine di consentire il monitoraggio, da parte di Città metropolitana di Milano e delle Amministrazioni Contraenti, della conformità agli standard, il Fornitore si obbliga a:

a) fornire, su richiesta di Città metropolitana di Milano e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

b) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte di Città metropolitana di Milano e delle Amministrazioni Contraenti, ovvero da terzi da questi autorizzati;

c) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da Città metropolitana di Milano e dell’Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

d) dimostrare, su richiesta di Città metropolitana di Milano e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata

documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

8) La Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 1 punto 2 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni" siglato in data 22 febbraio 2012 e ratificato con deliberazione Rep. Gen. n. 168/2012 della Giunta Provinciale del 23 maggio 2012, provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

9) La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere, ai sensi del D.P.R. 62/2013, la presente Convenzione nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano (approvato in data 26/10/2016, con Decreto sindacale n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali - Codici Disciplinari).

10) Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità" della Città metropolitana di Milano di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. debitamente sottoscritto e presentato in sede di gara dal Fornitore.

Analogha disposizione potrà essere prevista con riferimento agli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti in ordine al Codice di Comportamento e ai Patti d'Integrità approvati dai rispettivi enti.

Articolo 14. Penali

1) Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli di servizio stabiliti nel capitolato tecnico.

In particolare il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o migliorativi o integrativi, offerti per tutti i servizi oggetto di convenzione, pena l'applicazione di penali stabilite nel capitolato tecnico. (paragrafo 10.1)

2) Alle altre tipologie di inadempimento diverse da quelle sopra richiamate verranno applicate le penali previste nel Capitolato tecnico. (paragrafo 10.2)

3) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione; in tal caso l'Amministrazione Contraente e Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

4) Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio

dell'Amministrazione Contraente e/o di Città metropolitana di Milano a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

5) Le Amministrazioni Contraenti e/o Città metropolitana di Milano potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 15 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6) Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, Città metropolitana di Milano, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 15. Cauzione Definitiva

15.1 Garanzia definitiva a favore di Città metropolitana di Milano

Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha prestato una

cauzione definitiva a favore di Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.

103 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n.

X68/2021/13/6594690 della compagnia "ITALIANA ASSICURAZIONI

S.p.A.", emessa in ROMA in data 09/04/2021, per la somma garantita di Euro

1.129.324,00.= (diconsi Euro

unmilionecentoventinovemilatrecentoventiquattro e centesimi zero), ridotta

del 50 per cento, e dell'ulteriore 30 per cento, ai sensi dell'art. 93, comma 7,

del D. Lgs. n. 50/2016, testo vigente (Atti n.0059491/2021 del 12 aprile

2021).

La stessa è stata rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella

documentazione di gara di cui alle premesse valida per tutta la durata della

stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni

nascenti dai Contratti di Fornitura. La garanzia copre l'adempimento di tutte le

obbligazioni della Convenzione e del risarcimento dei danni derivanti

dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso

l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle

prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno

dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle

obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai contratti attuativi con

l'emissione del certificato di verifica di conformità e solo comunque con la restituzione della stessa al garante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni dalla richiesta della Città metropolitana di Milano.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, con periodicità semestrale e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione di Città metropolitana di Milano, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da Città metropolitana di Milano a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione ovvero della Attestazione di buon esito del servizio reso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura.

15.2 Garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti

Il Fornitore è obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara.

Tale cauzione deve essere prestata dal Fornitore prima – e, quindi, ai fini – dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura. Inoltre, una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal Fornitore, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, a fronte dell’emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato sul valore dell’Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo dovrà essere prestata prima – e, quindi, ai fini – dell’emissione del medesimo Atto Aggiuntivo e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo Contratto di Fornitura.

Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione Contraente ai fini dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura ovvero dell’Atto Aggiuntivo, la medesima Amministrazione Contraente non potrà procedere, rispettivamente, all’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura o all’emissione dell’Atto Aggiuntivo.

Le cauzioni rilasciate in favore delle singole Amministrazioni Contraenti coprono il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi Principali di Fornitura e dagli Atti Aggiuntivi e cessano di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.

Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni dalla richiesta trasmessa dall’Amministrazione Contraente. La garanzia rilasciata in favore della singola Amministrazione Contraente è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%

(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/16. Il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 D.lgs. 50/2016.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, Città metropolitana di Milano dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo.

Articolo 16. Risoluzione

1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, Città metropolitana di Milano ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, Città metropolitana di Milano ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo di posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione

Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

3) Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura,

ovvero

- applicazione di penali da parte di Città metropolitana di Milano per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione;

- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti e/o Città metropolitana di Milano, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.

4) La Città metropolitana di Milano potrà risolvere di diritto la Convenzione qualora le Amministrazioni Contraenti abbiano proceduto alla risoluzione dei loro contratti attuativi per un importo complessivo pari al 10% del valore della convenzione.

5) Salvo non sia disposto diversamente da parte di Città metropolitana di Milano, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno

emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, ad eccezione delle cause di risoluzione previste dal successivo art. 17.

6) La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

7) In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, Città metropolitana di Milano ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione - detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto di Città metropolitana di Milano al risarcimento dell'ulteriore danno.

8) In caso di risoluzione della Convenzione per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

9) In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione

Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore dell'Ordinativo di Fornitura il valore delle eventuali prestazioni contrattuali regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

10) Nei casi di risoluzione dei Contratti di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante posta elettronica certificata, a Città metropolitana di Milano per le opportune ed eventuali modifiche sul Sito.

11) Resta inteso che Città metropolitana di Milano e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

12) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, Città metropolitana di Milano si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17. Condizioni risolutive espresse

1) La presente Convenzione si intenderà risolta anche in presenza di uno solo dei successivi punti:

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia, nonché nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/16;

c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000; e la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei Prodotti oggetto della Convenzione;

e. in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e Città metropolitana di Milano avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Città metropolitana di Milano al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Fornitore si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e

professionale richiesti per l'aggiudicazione.

Il venir meno in capo al Fornitore anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città metropolitana di Milano al risarcimento del danno.

Articolo 18. Recesso

1) Le Amministrazioni Contraenti e/o Città metropolitana di Milano, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura – quali, mutamenti della destinazione d'uso degli immobili, ovvero mutamenti relativi alla responsabilità o l'uso degli stessi - la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.

3) Resta peraltro inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 2 la singola Amministrazione contraente assuma l'uso di un altro immobile da adibire alla stessa destinazione all'interno del lotto aggiudicato nel corpo della presente convenzione, la medesima Amministrazione ha la facoltà, in luogo del recesso, di trasferire i servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura sul nuovo immobile, fermi restando la durata residua e l'importo residuo del contratto.

4) In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte

dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile.

5) Qualora Città metropolitana di Milano receda dalla Convenzione ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore con lettera elettronica certificata.

In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente contratto nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

Le parti convengono, inoltre, che, intervenuto il recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città metropolitana di Milano provvederà al pagamento della quota di servizio già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente quota, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 19. Responsabilità civile e polizza assicurativa

1) Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni

responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, **per un massimale pari almeno a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per persona per sinistro**, come risulta dalla dichiarazione resa in data 08 aprile 2021 (Atti n. 0058017/2021) da cui risulta una Polizza RCT-RCO avente n. 48122290 rilasciata dalla compagnia "Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia". La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.

4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per la Città metropolitana di Milano e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo

Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi dei precedenti articoli.

5) Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 20. Subappalto

1) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

2) In virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 3, comma 1 lett. 1) 2), del D.Lgs. 50/2016, Città metropolitana di Milano, in qualità di Soggetto Aggregatore, stipula la presente Convenzione a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato anche ad altre Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione Contraente, ovvero, l'Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente, ad essere obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

3) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 21. Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

1) E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le Amministrazioni Contraenti e Città metropolitana di Milano hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la

Convenzione ai sensi dei precedenti articoli.

2) Si rinvia al D. Lgs. 50/2016 che disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente

Convenzione per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui Città metropolitana di Milano aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente

Convenzione, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n.

208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, Città

metropolitana di Milano si riserva di scorrere la graduatoria di cui

all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito

positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la

variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1)

del D.Lgs. 50/2016.

4) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016

configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui Città

metropolitana di Milano aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al

verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma

1 lett.

d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione

soggettiva alla Convenzione la quale è disciplinata nei seguenti commi.

5) In tutti i casi di variazione soggettiva della Convenzione di cui ai

precedenti commi 2, 3, e 4 della presente Convenzione, si precisa che

l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a

decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di

Città metropolitana di Milano. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta con apposito provvedimento dirigenziale della Città metropolitana di Milano in ottemperanza all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

6) L'autorizzazione suddetta sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire alla Città metropolitana di Milano tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della Convenzione al Fornitore da parte di Città metropolitana di Milano, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascuna Amministrazione Contraente procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.

8) Città metropolitana di Milano, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, con apposito atto l'esecuzione della Convenzione medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 6.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i loro singoli OF.

Articolo 22. Brevetti industriali e diritti d'autore

1) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le Amministrazioni Contraenti e Città metropolitana di Milano, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2) Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Città metropolitana di Milano una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o Città metropolitana di Milano sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di Città metropolitana di Milano, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura, ai sensi del precedente Articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o

le forniture erogati.

Articolo 23. Referenti del fornitore

Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato un Responsabile della fornitura, nella persona del Dott. Ivan Maria David Calafiore, per l'esecuzione della presente Convenzione, quale referente nei confronti di Città metropolitana di Milano, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Contraente e a Città metropolitana di Milano.

I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico di contatto +393664359104, indirizzo e-mail i.calafiore@pfespa.it, CONTACT CENTER (in fase di attuazione).

Articolo 24. Foro competente

1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Città metropolitana di Milano, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, se non risolte in via stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. E' esclusa la competenza arbitrale.

2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura, se non risolte in via stragiudiziale, saranno sottoposte alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro competente dell'Amministrazione Contraente in base alla normativa vigente.

E' esclusa la competenza arbitrale.

3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della Convenzione o dei Contratti di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 25. Riservatezza e Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città metropolitana di Milano nonché le Amministrazioni/Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne

dovessero derivare.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e dalle disposizioni in materia di riservatezza.

7. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 679 del 2016.

8. Le Amministrazioni/Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a Città metropolitana di Milano, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

9. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di predetto regolamento.

10. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui Città metropolitana di Milano o le Amministrazioni/Enti Contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile esterno del trattamento.

11. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato disciplinati nel Regolamento Europeo per la protezione dei

dati personali (GDPR) n. 679 del 2016.

12. Città metropolitana di Milano tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, Città metropolitana di Milano acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni e fornitore aggiudicatario.

13. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di Città metropolitana di Milano dei dati alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a Città metropolitana di Milano dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

14. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

15. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa dati personali ai sensi del Regolamento Europeo GDPR, pubblicata sul sito della Città metropolitana di Milano nella sezione Accessibilità - "Privacy policy".

16. Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di

gara e relativa successiva Convenzione, è Città metropolitana di Milano., con sede in Milano, Via Vivaio al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, indirizzo PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it.

17. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 679 del 2016.

Articolo 26. Oneri fiscali e spese contrattuali

1) La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblico amministrativa sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a Città metropolitana di Milano e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge, ivi incluse le spese di registrazione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.

2) Alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

3) Il Fornitore, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 (G.U.R.I. n. 20 del 25/01/2017) art. 5, si impegna a

rimborsare, in misura proporzionale per il Lotto 3, le spese sostenute dalla Città metropolitana di Milano per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e per estratto, sui quotidiani, del bando e dell'avviso di aggiudicazione come verrà quantificato dopo la sottoscrizione del presente contratto.

4) In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione di gara da esibire in giudizio è a carico del Fornitore.

Articolo 27. Clausola finale

1) La presente Convenzione ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3) Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua

esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile si rinvia all'allegata "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura del servizio in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile" (Allegato D), parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto quest'atto in forma pubblica amministrativa in formato elettronico;

il medesimo viene letto ai comparenti, che lo confermano, lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, insieme agli Allegati A, B, C e D, con firma digitale, previo accertamento della validità alla data odierna del certificato digitale di sottoscrizione riferito alle parti.

Consta il presente contratto di numero sessantatre pagine, scritte da persona di mia fiducia, con modalità e strumenti informatici ai sensi di legge in formato "PDF/A" per sessantatre intere facciate e fin qui della presente.

IL DIRETTORE

(Avv. Patrizia Trapani)

Firmato digitalmente

IL FORNITORE

Il Procuratore

(Sig. Dettori Luigi)

Firmato digitalmente

Io Segretario Generale appongo la mia firma digitale dopo le parti ed in loro

presenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Antonio Sebastiano Purcaro)

Firmato digitalmente

Imposta di bollo per € 45,00 assolta in misura cumulativa all'atto della registrazione con procedura telematica (art. 1, comma 1-bis 1, punto 4, allegato A, tariffa parte prima, al D.P.R. n. 642/1972).